



UNIONE
COMUNI
BASSO
VICENTINO

Comuni di **Asigliano Veneto - Pojana Maggiore**
Via Matteotti,49 – 36046 POJANA MAGGIORE (VI)
C.fisc./p.i.v.a. 03439100243

tel. 0444/898033 – www.unionebassovicentino.it
info@unionebassovicentino.it – pec@pecunionecomunibassovicentino.it

**DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO INCARICO
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI –DATA
PROTECTION OFFICER – DPO -
PER IL PERIODO 25.07.2022 – 24.07.2026**

CIG: ZT23700980

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal Regolamento Ue 679/2016 relativamente alla figura del Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer – Dpo. L'incarico dovrà essere espletato **relativamente all'Unione Comuni del Basso Vicentino e ai Comuni associati di Pojana Maggiore e Asigliano Veneto.**

Art. 2 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto al Responsabile della protezione dei dati comprende tutte le attività descritte dall'art. 39 del Regolamento Ue n. 679/2016. In particolare dovranno essere svolte le seguenti attività, di seguito elencate in via esemplificativa:

- attività di informazione e consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dalla normativa europea o dalla normativa degli Stati membri per ciò che attiene alla protezione dei dati;
- attività di sorveglianza circa l'osservanza del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento dei codici di condotta come previsto dall'art. 35 del Regolamento;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 ed effettuare, se necessario, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- definizione con il titolare del trattamento della strategia operativa e della modalità di lavoro del Dpo, con un incontro formativo presso la sede dell'Unione dedicato alla formazione e alla consulenza del personale;
- attività di consulenza specifica con portale di assistenza con presa in carico del ticket entro 8 ore lavorative;
- analisi e verifica della modulistica utilizzata dall'ente a titolo di informativa resa agli interessati nonché di quella relativa alla regolamentazione dei rapporti contrattuali con fornitori di servizi esterni e, se necessarie, integrazioni e/o modifiche e verifica quella eventualmente mancante.

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è pari ad anni 4 (tre) decorrenti dal 25.07.2022 e fino al 24.07.2026.

L'aggiudicatario si impegna a porre in essere, alla scadenza, tutti gli adempimenti necessari ad un corretto e completo trasferimento delle competenze al futuro nuovo aggiudicatario.

Art. 4 CORRISPETTIVI E VALORE DELL'APPALTO

Il compenso per le prestazioni professionali fornite è fissato nell'importo annuo complessivo riportato in sede di preventivo, per una spesa complessiva massima su base quadriennale stimata in € 4.800,00 più IVA di legge o ritenuta d'acconto nel caso in cui l'offerta venga presentata da un libero professionista, ai sensi dell'art. 10, co. 1, n. 18, del DPR 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5 PAGAMENTI

La liquidazione del corrispettivo per lo svolgimento delle attività di Dpo avverrà con cadenza annuale, in forma posticipata rispetto allo svolgimento annuale del servizio e la liquidazione interverrà entro il termine di 60 giorni dall'emissione della fattura.

ART. 6 RISERVATEZZA DEI DATI

Tutti i documenti, i dati tecnici, le informazioni e quant'altro consegnato ed elaborati dal Dpo rivestono carattere di assoluta riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà dell'Unione Comuni Basso Vicentino.

Il DPO incaricato, nell'esercizio dei compiti ad esso affidati, è autorizzato a trattare i dati personali, anche sensibili, strettamente inerenti ed indispensabili per il perseguimento delle attività oggetto dell'incarico, nel rispetto del segreto professionale e della vigente normativa in materia di tutela della privacy.

ART. 8 RISOLUZIONE ANTICIPATA

L'Unione Comuni Basso Vicentino procederà alla risoluzione unilaterale dell'appalto nei casi previsti dal disposto dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità ivi previste dal medesimo articolo e dalle altre norme applicabili in materia.

L'Unione Comuni Basso Vicentino si riserva altresì di risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere se non quello di preavviso di 60 giorni, salvo che da quest'ultimo possa derivare pregiudizio all'Ente:

- nel caso di inadempienza contrattuale comunque determinata, o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente, in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato; in tal caso la risoluzione sarà preceduta da comunicazione alla parte contraente la quale avrà facoltà di contro dedurre entro e non oltre 30 giorni dalla notifica;
- in caso di subappalto o cessione del contratto;

- in caso di persistenza di irregolarità contributive INAIL e INPS.

ART. 9 DIRITTO DI RECESSO

L'Unione Comuni Basso Vicentino si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni legislative che contrastano con la possibilità di proseguire in tutto o in parte il servizio, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera a mezzo PEC.

L'affidatario dovrà, comunque, su richiesta dell'Unione Comuni Basso Vicentino, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio dell'Unione provocare danno alla stessa.

In caso di recesso dell'Unione Comuni Basso Vicentino, l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

10. PENALI

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni pattuite, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle stesse, l'Unione Comuni Basso Vicentino ha facoltà di applicare una penale proporzionata alla gravità dell'inadempimento, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00. L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza a seguito della quale la Società/libero professionista avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione.

L'Unione Comuni Basso Vicentino si riserva altresì di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 11 CONTROVERSIE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, il foro competente è il Tribunale di Vicenza.

ART. 12 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i. e della Determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07/2011, l'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Unione Comuni Basso Vicentino gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico il professionista sarà tenuto a comunicare all'Unione Comuni Basso Vicentino gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto.

Art. 13 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, l'Unione Comuni Basso Vicentino garantisce il rispetto, da parte dei dipendenti pubblici coinvolti nelle procedure di appalto, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 165/2001.

E' fatto parimenti obbligo all'appaltatore di rispettare e divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento predetto, durante l'espletamento delle attività previste dal presente capitolato.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

ART. 14 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

All'affidamento si applicano, per quanto compatibili, le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9.01.2012 (e rinnovato in data 17.09.2019) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità predetto, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 15 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile, dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.